

Pubblicato il 26/06/2023

Sent. n. 633/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2019, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Chivasso, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Sara Richetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Eugenio Comba in Torino, via Mercantini n. 6;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis] dal Dirigente dell'Area Edilizia e Territorio della Città di Chivasso, successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate e ritenute abusive,

nonché per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis] dal Dirigente dell'Area Edilizia e Territorio della Città di Chivasso, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere ritenute abusive,

e degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chivasso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Chivasso, con ordinanza n. [omissis] (adottata previa revoca dell'analogo ordinanza n. [omissis]), ha ingiunto alla signora [omissis] la demolizione di una tettoia su platea in calcestruzzo chiusa con paramenti murari, posta a protezione di roulotte e con ampliamento a rustico di nuovo vano, e di una baracca da cantiere.

Avverso l'ordinanza n. [omissis] e l'ordinanza n. [omissis] la ricorrente è insorta deducendo:

1) violazione degli artt. 10, 22 e 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento;

2) violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti; difetto o insufficienza di istruttoria e di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Chivasso.
All'udienza del 21 giugno 2023 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Con la prima parte della prima censura la ricorrente lamenta l'omessa indicazione dell'area da acquisire in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.

La doglianza non ha alcun pregio.

La contestata omissione non inficia la validità dei gravati provvedimenti, in quanto l'indicazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale costituisce elemento necessario solo del successivo, eventuale provvedimento di acquisizione, conseguente all'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Invero, ai fini della ingiunta demolizione, è ininfluyente l'identificazione dell'estensione dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 (*“nell'ordine di demolizione di un'opera abusiva, in generale, non è necessario che venga individuata l'area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, potendo tale individuazione avvenire col successivo atto con cui si accerta l'inottemperanza all'ordine impartito”* – ex multis: Cons. Stato, VI, 18.10.2022, n. 8846-).

2. Con la seconda parte della prima censura l'interessata sostiene che le opere in questione non richiedono il permesso di costruire, con la conseguenza che non possono soggiacere alla sanzione demolitoria.

Il rilievo è infondato.

Nel caso di specie rilevano opere adibite ad un uso stabile e permanente, funzionali all'uso abitativo: la tettoia è su platea in calcestruzzo ed è stata oggetto di stati di avanzamento di lavori che hanno portato all'ampliamento di un nuovo vano e alla chiusura con paramenti murari, contigui a una roulotte. Paramenti a destinazione stabile risulta la baracca da cantiere.

Trattasi di opere che, nel loro insieme, sono di rilevante impatto sul territorio e sono destinate ad un utilizzo persistente nel tempo. In particolare, la tettoia è stata oggetto di una progressione di lavori che ne ha snaturato l'originaria vocazione, imprimendole la connotazione di un vano abitativo.

Invero, gli abusi edilizi devono essere valutati nel loro insieme, rilevando la loro interferenza complessiva sul territorio, e non è consentita una loro atomizzazione: *“la valutazione degli abusi contestati va fatta prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato, non essendo consentito scomporre o frazionare i singoli interventi al fine di affermarne l'assoggettabilità a una diversa sanzione o la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni”* (Cons. Stato, VI, 18.10.2022, n. 8848; TAR Campania, Napoli, VI, 5.4.2022, n. 2334).

Pertanto, i manufatti in questione hanno assunto nell'insieme una fisionomia e un impatto tali da rendere necessario il previo rilascio del permesso di costruire, nel caso di specie mancante, talché risulta appropriata la sanzione demolitoria, ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.

3. Con il secondo motivo la parte istante deduce la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la connessa violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

La censura non è condivisibile.

Prima dell'adozione delle impugnate ordinanze il Comune ha notificato alla ricorrente le ordinanze di sospensione dei lavori n. [omissis] (documenti n. 9 e 11 depositati in giudizio dall'Ente), le quali valgono anche come comunicazioni di avvio del procedimento di repressione degli abusi edilizi accertati.

In ogni caso, *“l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato*

dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo” (ex multis: Cons. Stato, II, 29.11.2022, n. 10484).

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore

Andrea Maisano, Referendario

Marco Costa, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO